



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/29 DEL 27.12.2010

Oggetto: Procedura di verifica, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008, relativa al progetto "Ampliamento di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, individuati con D.M. 5 febbraio 1998, sito nel Comune di Olbia in località Maltana". Proponente: Ecofrantumazioni di Saba Roberto & C. s.n.c.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Ecofrantumazioni di Saba Roberto & C. s.n.c. ha presentato nel giugno 2010 l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'intervento denominato "Ampliamento di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, individuati con D.M. 5 febbraio 1998, sito nel Comune di Olbia in località Maltana". L'intervento è ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 della deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 23.4.2008, punto n. 7, lett. w), "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/d (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quanta del D.Lgs. n. 152/2006".

La società proponente è autorizzata, con Determinazione della Provincia di Olbia-Tempio n. 59 del 1/3/2010, al recupero di rifiuti inerti, messa in riserva (R13) e trattamento (R5), mediante impianto di frantumazione e vagliatura. Allo stato attuale l'impianto tratta quantitativi inferiori a 10 t/d.

Il presente intervento, il cui costo previsto è pari a circa euro 250.000 finanziati con capitali privati, è volto all'aumento della capacità di trattamento dell'impianto sino alla potenzialità massima di 720 t/d, con uno stoccaggio massimo dei rifiuti inerti di 3.500 m³.

Le sezioni che compongono l'impianto sono così schematizzate:

- sezione di ricezione/messa in riserva, costituita dall'area di stoccaggio dei rifiuti inerti in ingresso;
- sezione di trasformazione, costituita dall'area in cui avvengono le operazioni di frantumazione e vagliatura;
- sezione di stoccaggio del prodotto finale, costituita dall'area di stoccaggio dei materiali trattati.

Le aree di messa in riserva, di stoccaggio dei materiali frantumati, di lavorazione nonché di deposito dei rifiuti non recuperabili verranno opportunamente pavimentate. Inoltre, è prevista la



realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque meteoriche e l'invio delle stesse ad un impianto di disoleatura/sedimentazione con il successivo riutilizzo delle acque per i sistemi di abbattimento delle polveri.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistema informativo ambientale (SAVI), vista la nota del Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio, tenuto conto che la documentazione depositata e integrata a dicembre 2010 è adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché per l'individuazione di opportune misure di mitigazione e compensazione, ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

1. i cumuli di rifiuti inerti in ingresso e dei materiali ottenuti dal trattamento di vagliatura, con particolare riferimento a quelli a granulometria inferiore, dovranno essere protetti dall'azione del vento e dal dilavamento delle acque meteoriche tramite sistemi di copertura anche mobili. In ogni caso le aree di deposito, oltre che pavimentate, dovrà essere confinate e dotate degli adeguati sistemi per la raccolta delle eventuali acque di dilavamento;
2. la rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche afferenti all'area interessata dalle lavorazioni e alle aree di deposito e l'impianto di trattamento previsti in progetto (Tavola B6), dovranno essere dimensionati e gestiti in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 (Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi"). In sede di autorizzazione allo scarico dovrà essere valutata la possibilità del riutilizzo delle acque meteoriche;
3. al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri:
 - dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione previste dal proponente, ovvero dovrà essere previsto l'abbattimento delle polveri durante l'utilizzo del vaglio e del frantoio tramite nebulizzazione/irrigazione nell'area di lavorazione e il costante inumidimento delle piste di transito dei mezzi e dei cumuli dei materiali, sia quelli grezzi sia quelli già frantumati nelle diverse pezzature. Il tenore di umidità dovrà essere tale da garantire la minima produzione di polveri anche durante le fasi di movimentazione (carico e scarico);
 - dovrà essere effettuato un monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri (i cui risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia di Olbia-Tempio e all'ARPAS) determinando annualmente la quantità di polveri totali. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nelle condizioni di lavoro più gravose e in giornate ventilate, posizionando la linea di prelievo in prossimità delle zone con maggiore polverosità quali cumuli e lungo il perimetro interno dell'impianto;



- dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di eventuali depositi sulla strada di accesso e sugli innesti alla viabilità stradale principale;
 - dovranno essere stabilite delle rigorose procedure operative che interessino anche gli operatori di ditte esterne che prevedano, nelle fasi di trasporto dei materiali, la copertura dei cassoni degli automezzi e la limitazione della velocità dei mezzi;
4. in conformità a quanto stabilito dal D.M. 5.2.1998, Allegato 1, Suballegato 1, le attività di recupero costituite dall'utilizzo dei materiali per la formazione di rilevati e sottfondi stradali dovranno essere subordinate all'esecuzione del test di cessione, secondo il metodo in allegato 3 al medesimo decreto. Qualora dalle analisi di caratterizzazione si evidenziasse una non conformità del materiale al riutilizzo, questo dovrà essere avviato a smaltimento in conformità alla normativa vigente;
5. i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'impianto dovranno essere raccolti, adeguatamente separati dai materiali destinati al riutilizzo e avviati a smaltimento/recupero. Eventuali rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati in idonei contenitori prima dell'avvio a smaltimento;
6. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008;
7. con riferimento agli interventi di piantumazione:
- dovranno essere realizzati utilizzando esclusivamente specie autoctone e in modo da non creare discontinuità rispetto alla vegetazione spontanea presente nelle aree limitrofe a ovest dell'impianto; gli esemplari di specie esotiche eventualmente presenti nel sito dell'impianto dovranno essere rimossi;
 - la barriera verde perimetrale prevista in progetto (Tavola B 5) dovrà essere realizzata mediante l'impianto, su più file, di specie arbustive/arboree coerenti con la serie di vegetazione del sito, quali ad esempio: *Quercus ilex*, *Olea europaea*, *Rhamnus alaternus*, *Pistacia lentiscus*, *Myrtus comunis*. Per le specie arboree dovranno essere utilizzati esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri, posti a una interdistanza non superiore a 1,5 metri;
 - nelle superfici libere indicate nelle tavola B 5 come aree A1, A5, A7, A8 e A12, dovranno essere messe a dimora, con densità media d'impianto non inferiore a 1000 piante per ettaro, e disposizione irregolare ed alternata, di specie arbustive/arboree coerenti con la serie di vegetazione del sito, quali ad esempio: *Olea europaea*, *Rhamnus alaternus*, *Pistacia lentiscus*, *Myrtus comunis*, *Cistus sp.*, *Lavandula stoechas*, *Arbutus unedo*;



- su tutte le aree di impianto dovranno essere eseguite regolari cure colturali, irrigazioni e risarcimenti;
8. alla dismissione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento denominato "Ampliamento di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, individuati con D.M. 5 febbraio 1998, sito nel Comune di Olbia in località Maltana", a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Olbia, la Provincia di Olbia-Tempio, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Tempio e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Giorgio La Spisa